

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 16

Il Commissario Straordinario

- visto il C.U. n. 180/A del 31 marzo 2006;
- visto l'esito della istruttoria svolta dalla Co.Vi.So.C. sulla base della documentazione prodotta dalla società OLBIA CALCIO S.R.L. e su quanto trasmesso dalla L.P.S.C., a conclusione della quale nella riunione del 7/8 luglio 2006 la Commissione ha rilevato il mancato possesso di alcuni dei requisiti per l'ammissione al campionato di competenza (Serie C2) per la stagione sportiva 2006/2007;
- preso atto che, in particolare, la Co.Vi.So.C. ha riscontrato:
 - mancato ripianamento della carenza patrimoniale per €448.993,00;
 - mancato superamento della situazione prevista dall'art. 2482 *ter* del codice civile come risultante dal bilancio di competenza al 31 marzo 2006.
- vista la comunicazione in data 8 luglio 2006, con la quale la Co.Vi.So.C. ha informato la società S.S. OLBIA CALCIO S.R.L. dell'esito di tale istruttoria;
- preso atto della tempestiva presentazione da parte della società OLBIA CALCIO S.R.L. del ricorso alla Co.A.Vi.So.C., così come previsto al paragrafo IV, del C.U. n. 180/A del 31 Marzo 2006;
- esaminate le ragioni addotte dalla reclamante;
- visto il motivato parere favorevole espresso dalla Co.A.Vi.So.C. all'accoglimento del ricorso;
- ritenuto di doversi conformare al suddetto parere favorevole all'ammissione della società OLBIA CALCIO S.R.L. al Campionato di competenza;
- visti l'art. 12 della legge n. 23 marzo 1981, n. 91 e l'art. 24 dello Statuto

d e l i b e r a

di accogliere il ricorso della società OLBIA CALCIO S.R.L. e di disporre, conseguentemente, la ammissione della stessa al Campionato di Serie C2 (stagione sportiva 2006/2007).

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 LUGLIO 2006

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Guido Rossi